

Fondo di garanzia per le PMI

FAQ

Comunicazione del Customer care del 6 maggio 2019

Validità temporale dati Centrale Rischi Banca Italia e Credit Bureau (CRIF):

In presenza di uno scostamento temporale tra l'acquisizione dei dati in istruttoria, l'ottenimento del rating e la data di effettivo congelamento della richiesta di garanzia, eventuali variazioni di tali dati devono conseguire un aggiornamento degli stessi alla data di congelamento della richiesta?

R. I dati della Centrale Rischi Banca Italia e Credit Bureau hanno una validità di trenta giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

Dati del modulo economico finanziario:

1) I dati del modello Unico utilizzati per la compilazione del modulo economico finanziario devono essere sempre comparati con eventuali prospetti contabili?

R. No, i prospetti contabili devono essere utilizzati solo al fine dell'inserimento manuale dei dati come da legenda pubblicata sul sito (<http://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/03/legenda-modello-di-valutazione.pdf>). Pertanto, in caso di verifiche/escussione i prospetti contabili dovranno essere inviati ai fini dei controlli di coerenza dei soli dati inseriti manualmente nel modulo economico finanziario (Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, Crediti esigibili entro l'esercizio successivo, Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo, Accantonamento per rischi, Altri accantonamenti, Totale interessi e altri oneri finanziari).

2) Nel caso in cui sussistano delle differenze tra UNICO e prospetti contabili, al fine della validità della garanzia, il Soggetto Richiedente è costretto a chiedere all'impresa una nuova trasmissione della dichiarazione fiscale all'Agenzia delle Entrate?

R. No, non è necessario qualora i dati del modulo economico finanziario acquisiti direttamente dalle banche dati non presentino degli errori che non consentano il completamento della domanda.

In caso di errori bloccanti sarà possibile effettuare il caricamento manuale dei predetti dati facendo riferimento ai soli prospetti contabili motivando tale scelta e verificando che questi non siano completamente difformi dal modello UNICO. In alternativa, al fine di utilizzare la funzionalità di acquisizione automatica, l'impresa dovrà provvedere ad una nuova trasmissione della dichiarazione fiscale all'Agenzia delle Entrate oppure al caricamento dei suoi dati sul Portale rating per le imprese.

Infine, si specifica che i dati del modulo economico finanziario acquisiti da banche dati non saranno sottoposti a verifiche e/o confronti con quanto contenuto nei prospetti contabili.

Rinnovi di linee a breve:

È possibile presentare una richiesta di garanzia su un rinnovo di una linea a 18 mesi senza piano di ammortamento precedentemente non garantita dal Fondo?

R. Sì, l'operazione è ammissibile. Resta fermo che deve essere adottata una nuova delibera da parte del Soggetto Richiedente e/o Soggetto Finanziatore.

Si specifica che, se anche la nuova operazione ha durata 18 mesi ed è senza PDA, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 30%; se invece ha durata uguale o inferiore a 12 mesi, la percentuale di copertura del Fondo varia dal 40% per le imprese in Fascia 2 al 60% per le imprese in Fascia 4 (Fascia 1 e Fascia 5 non ammissibili).

Garanzie reali accessorie:

E' possibile acquisire garanzie reali accessorie al finanziamento?

R. Sì, è possibile acquisire garanzie reali fatta eccezione per:

- i pegni in denaro o su valori mobiliari (mai ammissibili);
- le operazioni a rischio tripartito e per quelle a beneficio di start up innovative e incubatori certificati ammissibili senza valutazione del merito del credito.

Si precisa che il valore cauzionale (calcolato secondo la tabella di cui al par. C.4 parte II delle DO) delle predette garanzie reali non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.

Operazione a fronte di investimento:

Per le operazioni a fronte di investimento ammesse alla garanzia secondo il regime de minimis, il programma d'investimento deve essere avviato da non più di sei mesi rispetto alla data di sottoscrizione dell'allegato 4 o alla data di presentazione della domanda?

R. Il programma d'investimento non deve essere avviato da più di sei mesi rispetto alla data di sottoscrizione dell'allegato 4.

In riferimento alle operazioni a fronte di investimenti ammesse alla garanzia secondo il Regolamento 651/2014, il programma d'investimento non deve essere avviato alla data di sottoscrizione dell'allegato 4.

Operazioni di Importo Ridotto:

E' possibile presentare una richiesta di garanzia a favore di imprese start up attraverso la procedura senza valutazione per le operazioni finanziarie di importo ridotto?

R. Sì, è possibile. Fatti salvi i requisiti generali di ammissibilità, la suddetta procedura può essere utilizzata per qualsiasi operazione di importo pari o inferiore ad euro 25.000 o 35.000 (per impresa beneficiaria) in caso di domande presentate da confidi autorizzati, indipendentemente dalla

tipologia e/o anzianità dell'impresa beneficiaria, dalla durata dell'operazione, dalla finalità del finanziamento, dalla presenza di altre garanzie reali, ecc.

Operazioni di Importo Ridotto o Rischio Tripartito:

E' possibile presentare una richiesta di garanzia per un'operazione a Rischio Tripartito se già risulta impegnato il plafond per le operazioni di importo ridotto?

R. Sì, è possibile presentare la richiesta con la procedura Rischio Tripartito fino ad un massimo di 120.000 euro per impresa beneficiaria.

Si ricorda che, fermo restando l'importo massimo garantito di 2,5 mln, il plafond delle operazioni di Importo Ridotto e delle operazioni a Rischio Tripartito è distinto e consultabile già in fase di istruttoria della richiesta di ammissione nella sezione del portale "Plafond Beneficiario".

Pertanto, è possibile presentare anche più operazioni dello stesso soggetto beneficiario fino ad un massimo di 120.000 euro per le operazioni a Rischio Tripartito e fino ad un massimo di 25.000 euro per le operazioni di Importo Ridotto, queste ultime possono arrivare fino a 35.000 euro se il soggetto Richiedente è un soggetto Garante Autorizzato.

Operazioni in regime di esenzione – regolamento 651/2014:

E previsto un limite di durata per le operazioni a fronte di investimenti garantibili ai sensi del Regolamento 651/2014?

R. No, non ci sono limiti di durata (diversamente da quanto previsto dalle D.O. previgenti ai sensi delle quali la durata del finanziamento doveva essere compresa tra 18 mesi e 10 anni).

Regime di contabilità differente rispetto all'anno precedente:

Ai fini dell'inserimento dei dati del modulo economico finanziario del Modello di rating del Fondo, come bisogna procedere nel caso di un'impresa che nell'ultimo esercizio è in regime di contabilità ordinaria e nel penultimo esercizio in regime di contabilità semplificata?

R. Occorre prendere come riferimento sempre il regime di contabilità dell'ultimo esercizio ed inserire i dati del penultimo esercizio secondo il medesimo regime.

Evento di rischio– procedure concorsuali

1) Nel caso di preconcordato o concordato in bianco, quale data deve essere considerata quale "evento di rischio"?

R. Nell'ipotesi di preconcordato, o concordato in bianco, il soggetto richiedente comunica come evento di rischio la rata non pagata, e, successivamente, comunica come secondo evento di rischio la data di ammissione dell'impresa alla procedura concorsuale quale decreto di ammissione ai sensi dell'art. 163 legge fallimentare.

- 2) Nel caso di concordato in continuità aziendale, qualora il finanziamento agevolato venga proseguito dall'impresa con il regolare ammortamento/pagamento, come bisogna procedere?

R. In questo caso:

1. l'evento di rischio da segnalare è il decreto di ammissione alla procura ex art 163 LF;
2. l'avvio delle procedure di recupero sarà costituito da una mera precisazione del debito complessivo ancora dovuto con l'evidenza da parte del soggetto richiedente del pagamento regolare delle rate del finanziamento agevolato;
3. successivamente il soggetto richiedente potrà richiedere la sospensione del termine per l'attivazione utilizzando l'apposito modulo per il periodo max di 12 mesi dalla data di richiesta, sospensione successivamente rinnovabile per lo stesso periodo.
4. qualora l'impresa non onorasse il piano concordatario in continuità, il soggetto richiedente potrà richiedere l'attivazione del Fondo di garanzia previo nuovo avvio delle procedure di recupero con precisazione del credito residuo. In particolar modo, in caso di ammissione a nuova procedura concorsuale, i termini da rispettare per l'avvio delle procedure saranno quelli previsti dalle Disposizioni operative vigenti (6 o 7 mesi dalla data di ammissione a procedura).

Altro

Con riguardo all'avvio delle procedure di recupero nel caso di operazione con piano di ammortamento, il presupposto per tale avvio resta l'inadempimento del soggetto beneficiario finale inteso come rata scaduta e non pagata?

R. Sì, l'avvio delle procedure di recupero deve essere successivo alla prima rata scaduta e non pagata.